

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 978 del 03/08/2020

Seduta Num. 32

Questo lunedì 03 **del mese di** agosto
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1046 del 27/07/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Adriana Giannini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;
- che la tutela degli animali in allevamento è stabilita dalla Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo 10/03/1976), ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623, nonché dalla Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita con il D. lg. 26 marzo. L'obiettivo della Convenzione di Strasburgo è proteggere gli animali da allevamento da inutili sofferenze o lesioni, a causa delle condizioni di alloggiamento, alimentazione o cura. Per raggiungere questo obiettivo, la convenzione impone agli Stati che l'hanno approvata di rispettare determinate regole, in particolare relativamente al sito di allevamento (spazio e condizioni ambientali), all'alimentazione e la salute degli animali, e all'organizzazione delle ispezioni degli impianti tecnici nei moderni sistemi di allevamento intensivo;
- che il Dlgs 1/2018 (Codice della protezione civile) ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- che tra le attività di protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del sopra citato Codice, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- che, anche a seguito dell'esperienza maturata dai servizi competenti durante le emergenze che hanno interessato il territorio regionale, è emersa la consapevolezza e l'esigenza di fornire adeguata risposta alla crescente domanda di soccorso, recupero, messa in sicurezza, ricongiungimento e gestione degli animali d'affezione, sia di proprietà sia vaganti, in occasione di calamità naturali e non;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna in materia di protezione civile n. 1/2005 prevede che allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di competenza della Regione, provvedano l'Agenzia regionale di protezione civile (ora Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica.
- in base al metodo Augustus la Funzione di supporto 2 - "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria" assicura il necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e le altre strutture operative presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio-sanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione e assistenza veterinaria.

Considerato che:

- il Piano delle emergenze predisposto dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna è articolato in specifici modelli operativi di intervento volti alla gestione delle specifiche emergenze ed alla definizione di requisiti organizzativi a livello regionale e locale. Ciò in ottemperanza a quanto previsto negli indirizzi del Piano regionale per la prevenzione 2015- 2018 della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera n.771 del 29 giugno 2015;
- il sopracitato Piano, in sintonia con le più recenti disposizioni del nuovo Codice della protezione civile, prevede l'attuazione di un modello operativo di intervento a tutela ed in soccorso degli animali in allevamento che vede la partecipazione di molteplici soggetti a diverso titolo competenti: Regione Emilia-Romagna, Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, Amministrazioni Locali, Associazioni regionale degli allevatori dell'Emilia-Romagna;

Valutato che i competenti servizi dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e delle Aziende Sanitarie Locali, hanno evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti in territori colpiti da eventi emergenziali, attraverso azioni volte a sviluppare metodologie e prassi, anche innovative, ispirate ai principi generali della tutela degli animali;

Richiamata la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'art. 15 che prevede:

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al comma 2-bis, che dal 1° gennaio 2013 gli accordi fra pubbliche amministrazioni siano sottoscritti con firma digitale, pena la loro nullità;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamati infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 23;
- la propria deliberazione n.83/2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";
- la propria deliberazione n.468 del 10 aprile 2017 concernente "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le Circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, entrambe predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);

- la determinazione n. 9898/2018 avente ad oggetto "Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- la determinazione n. 14877/2018 avente ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio Assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/90 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute e dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:

1. di approvare la proposta di "Accordo per la tutela e il soccorso degli animali in allevamento in caso di calamità naturali e non", contenuta in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avviare una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna e Federazione Regionale Ordini Veterinari dell'Emilia-Romagna, per la realizzazione di attività di messa in sicurezza degli animali in allevamento in caso di calamità;
3. di approvare pertanto lo schema di accordo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la disciplina dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna e Federazione Regionale Ordini Veterinari dell'Emilia-Romagna, per la realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1., dando atto che per questa Regione, in attuazione della normativa vigente, provvederanno alla sottoscrizione il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica ed il Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con firma apposta digitalmente con le modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, i quali potranno altresì eventualmente apportare le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;
4. di rinviare al Dirigente regionale competente, che vi provvederà con proprio atto formale alla costituzione e alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale di cui all'art 3 dell'Accordo in oggetto;
5. di stabilire inoltre che:

- a) sarà cura dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, garantire quanto previsto, a carico della Regione Emilia-Romagna, dall'art 4 della proposta di Accordo in oggetto;
 - b) il gruppo tecnico di coordinamento regionale previsto nell'ambito della proposta di Accordo in oggetto, non è sostitutivo agli Organismi tecnici che interessano il sistema della protezione civile, attivati a norma di legge in caso di calamità;
 - c) l'Accordo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -



Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali in allevamento in caso di calamità naturali

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. ____ del __/__/____

TRA

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 52, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Direttore dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

E

l'ANCI Emilia-Romagna (C.F. 80064130372, con sede a Bologna in via della Liberazione 13, rappresentata dal Presidente;

E

la Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari con sede a Bologna Via C. Boldrini 22, rappresentato dal presidente;

E

l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna con sede a Funo di Argelato (BO), Viale Della Mercanzia 240-242-244, rappresentato dal Presidente;

PREMESSO

- che la tutela degli animali in allevamento è stabilita dalla Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo 10/03/1976), ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623, nonché dalla Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita con il D. lg. 26 marzo. L'obiettivo della Convenzione di Strasburgo è proteggere gli animali da allevamento da inutili sofferenze o lesioni, a causa delle condizioni di alloggiamento, alimentazione o cura. Per raggiungere questo obiettivo, la convenzione impone agli Stati che l'hanno approvata di rispettare determinate regole, in particolare relativamente al sito di allevamento (spazio e condizioni ambientali), all'alimentazione e la salute degli animali, e all'organizzazione delle ispezioni degli impianti tecnici nei moderni sistemi di allevamento intensivo;
- che la tutela degli animali, è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, il quale riconosce gli animali quali esseri

senzienti, nonché da normativa europea e nazionale con la 2001, n. 146 e successive modifiche (Legge n. 306/2004 e Legge n. 17/2007);

- che il Dlgs 1/2018 (Codice della protezione civile) ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, e il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni; gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- che tra le attività di Protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del Codice della Protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- che, anche a seguito dell'esperienza maturata dai servizi competenti durante il sisma dell'Emilia del 2012, è emersa la consapevolezza e l'esigenza di fornire adeguata risposta alla crescente domanda di soccorso, recupero, messa in sicurezza, degli animali presenti negli allevamenti delle zone colpite;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna in materia di protezione civile n. 1/2005 prevede che, allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di competenza della Regione, provvedano l'Agenzia regionale di protezione civile (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica;
- in base al metodo Augustus la Funzione di supporto 2 - "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria" assicura il necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e le strutture operative

presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio-sanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione e assistenza veterinaria.

CONSIDERATO CHE

- il Piano emergenze regionale del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica si propone di definire modelli operativi di intervento volti alla gestione delle emergenze di propria competenza e alla definizione di requisiti organizzativi specifici da acquisire a livello regionale e locale. Ciò in ottemperanza a quanto previsto negli indirizzi del Piano regionale per la prevenzione 2015- 2018 della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera n.771 del 29 giugno 2015;
- attraverso il sopracitato Piano, ed in sintonia con le più recenti disposizioni del nuovo Codice della protezione civile, si intende articolare un modello operativo di intervento a tutela ed in soccorso degli animali presenti negli allevamenti del territorio, che veda la partecipazione di molteplici soggetti a diverso titolo competenti: Regione Emilia-Romagna, Servizi Veterinari, Amministrazioni Locali, ANCI, Associazioni degli allevatori;
- i firmatari concordano sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della preparazione alle emergenze, anche attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti negli allevamenti situati in territori colpiti da eventi calamitosi, mettendo in essere azioni volte a sviluppare metodologie e prassi, anche innovative, ispirate ai principi generali sulla tutela ed il benessere degli animali;
- le associazioni firmatarie del presente atto possono apportare contributi tecnici ed organizzativi, avendo esperienza nell'ambito della gestione degli animali, anche in corso ed a seguito di eventi calamitosi;
- ANCI Emilia-Romagna collabora in modo strutturato con Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile tramite specifica Convenzione quinquennale.

Viste le normative nazionali e regionali in materia di tutela e benessere animale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Atto ha lo scopo di definire e condividere procedure di prevenzione ed intervento per garantire pronta risposta, soccorso, gestione, messa in sicurezza degli animali e più in

generale per assicurare il necessario supporto degli allevatori colpiti da calamità naturali e non.

Articolo 2 (Oggetto)

Nell'ambito del presente Protocollo, i Firmatari si impegnano a collaborare per definire metodologie e procedure operative, distinte sia in base al tipo di evento e relativa estensione, sia in base alla tipologia di animali sui quali intervenire, quali:

- a) soccorso e messa in sicurezza degli animali presenti nelle stalle;
- b) evacuazione degli allevamenti bovini e suini;
- c) individuazione e/o allestimento di strutture temporanee per il ricovero;
- d) allestimento di presidi veterinari mobili;
- e) assistenza veterinaria e trasporto degli animali;
- f) collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, con gli autotrasportatori e con ogni altro soggetto utile al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo;
- g) definire le relazioni operative con i Comuni e le Unioni sia per la programmazione che per l'attivazione operativa durante eventuali emergenze;
- h) altre attività che possano essere proposte dalle parti in relazione agli obiettivi del presente protocollo;

In base alle competenze attribuite alla Funzione 2, le attività in emergenza di cui al precedente punto 1, saranno coordinate ed effettuate su indicazione del Servizio Veterinario AUSL competente, anche in accordo con l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Articolo 3 (Comitato tecnico)

La programmazione ed il supporto alle attività condivise nel presente Atto, sarà assicurato da un comitato tecnico regionale, composto da rappresentanti di ogni Ente aderente, dai referenti dei Servizi Veterinari delle AUSL, da un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna e da una rappresentanza delle Associazioni degli allevatori.

Il comitato tecnico, formalmente costituito con Atto della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha il compito di definire:

- una omogeneizzazione delle prassi di attivazione delle modalità in emergenza su tutto il territorio regionale;
- la tipologia degli interventi di cui al precedente articolo 2, effettuati da ogni singola associazione firmataria;
- definire una mappatura delle strutture a maggior rischio per specifici eventi (es. allevamenti e concentramenti di animali

situati in aree potenzialmente soggette a esondazioni, allevamenti potenzialmente coinvolti in aree a rischio chimico, ecc);

- l'elenco/mappatura degli autotrasportatori e dei mezzi a disposizione, nonché individuazione dei luoghi di ricovero per gli animali evacuati;
- la programmazione di incontri periodici con carattere di condivisione ed aggiornamento delle procedure in emergenza concordate;
- la definizione ed attuazione di progetti ed iniziative innovative mirate a potenziare le capacità di prevenzione, individuazione, valutazione e presa in carico degli animali in situazioni di emergenza in un'ottica di approccio interdisciplinare;
- la stesura di modelli di intervento e gestione dei piani emergenza ed eventuale evacuazione dei singoli allevamenti;
- la programmazione di percorsi di formazione mirata;
- le iniziative congiunte da realizzarsi sulla base degli impegni assunti con il presente Accordo;
- le possibili linee di finanziamento per le specifiche attività di "preparazione" e/o "risposta" alle emergenze;

Di base il Comitato tecnico regionale, presieduto dal responsabile dell'Area Sanità Veterinaria della Regione Emilia-Romagna, è così composto:

- 1 referente del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- 1 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 1 veterinario responsabile emergenze per ciascuna Area vasta
- 1 referente della Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari
- 1 rappresentante dell'Associazione regionale degli allevatori
- 1 rappresentante del SEER di IZSLER
- 1 rappresentante dell'ANCI Emilia-Romagna

Articolo 4 (Impegno delle parti)

L'attuazione del presente Accordo è demandata ai soggetti sottoscrittori i quali si attiveranno in maniera coordinata e continuativa, come previsto all'art. 1.

Regione Emilia-Romagna:

La Regione Emilia-Romagna attraverso i propri servizi competenti (Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) si impegna a

- realizzare percorsi di formazione mirata indirizzata al personale operativo dedicato agli interventi in emergenza (indicato dalle parti);

- garantire il supporto alle esercitazioni locali e regionali;
- supportare e raccordare le attività e le funzioni dei gruppi operativi locali di cui al precedente articolo 3
- attivare, in base alla Funzione 2, i Servizi veterinari delle AUSL competenti in caso di calamità che interessano aree vaste del territorio;
- coordinare le attività in emergenza in caso di evento a valenza territoriale vasta, che vede il coinvolgimento di più AUSL;
- mettere a disposizione la georeferenziazione aggiornata degli allevamenti, articolata sulle mappe di rischio elaborate dall'Agazia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e da ARPAE;

Aziende USL

Le Aziende sanitarie Locali, nell'ambito delle attività inerenti questo Accordo, garantiscono:

- l'individuazione delle esigenze di soccorso e dei fabbisogni logistici e materiali;
- l'attivazione delle associazioni locali (in base alle attività garantite ed alla struttura operativa delle stesse);
- il coordinamento degli interventi in emergenza e il raccordo con i referenti locali e regionali della Protezione Civile;
- la gestione sanitaria degli animali collocati nelle strutture temporanee;
- il raccordo con i veterinari liberi professionisti del territorio interessato dall'evento;
- la gestione delle procedure connesse al post emergenza e all'eventuale ricollocazione degli animali;
- la formazione/individuazione di personale medico veterinario da attivare in caso di calamità naturali e non;

ANCI Emilia-Romagna

Con l'obiettivo di supportare gli Enti locali emiliano romagnoli nel percorso di adeguamento alle novità introdotte dal nuovo Codice della protezione civile ANCI-ER potrà sviluppare le seguenti attività:

- raccogliere e condividere le buone prassi realizzate sui territori;
- diffondere ai Comuni e Unioni non firmatari i risultati delle attività conseguenti al presente Accordo;
- promuovere l'adeguamento dei Piani comunali di protezione civile, tenuto conto delle attività previste dal presente Accordo;
- contribuire alla programmazione e realizzazione delle esercitazioni;
- contribuire alla programmazione e realizzazione dei percorsi formativi valorizzando l'esperienza e il punto di vista nonché le responsabilità e le esigenze degli Enti locali;

- approfondire l'organizzazione e la gestione della c.d. "Funzione 2 - Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria" in ambito comunale e delle Unioni di comuni.

Associazioni degli allevatori

Le associazioni aderenti al presente accordo si impegnano a:

- individuare propri referenti dedicati al supporto delle attività di soccorso negli allevamenti in caso di emergenza;
- favorire la partecipazione dei propri iscritti ai percorsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione (PRC e Protezione Civile) e dalle AUSL del territorio;
- garantire, in caso di emergenza, pronta disponibilità e gestione attività di soccorso in raccordo con le indicazioni della Protezione Civile e dei Servizi veterinari (reperimento gruppi mungitura, individuazione strutture libere e disponibili, elenco trasportatori);
- promuovere l'adozione di Piani di evacuazione degli animali, da applicare in ogni singolo stabilimento, in particolare per quelli situati nelle zone a rischio sismico, idraulico ed idro-geologico, nonché nelle aree golenali.

Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari L'Ordine dei Medici Veterinari

si impegna a:

- individuare Liberi Professionisti (per ambito provinciale) da coinvolgere fattivamente in attività di soccorso degli animali in caso di calamità;
- favorire la partecipazione dei propri iscritti ai percorsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dalle AUSL del territorio;

Articolo 5 (Entrata in vigore e durata)

Il Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale, salvo eventuali variazioni normative che modifichino le finalità e l'utilità dell'Atto stesso.

L'Accordo potrà essere rinnovato mediante comunicazione scritta tra le Parti. Qualora una Parte decidesse di non rinnovare tale atto, dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, almeno un mese prima della scadenza prevista.

Le successive adesioni al presente atto da parte di Enti o Associazioni interessate, dovranno essere formalizzate al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione.

Eventuali esigenze di variazione alle modalità attuative o ai tempi previsti per la realizzazione delle attività, dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari

Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna

ANCI Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1046

IN FEDE

Adriana Giannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Barbieri, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE, in sostituzione della Direttrice Generale CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, KYRIAKOULA PETROPULACOS, come disposto dalla nota protocollo n°13/07/2020.0499036.U esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1046

IN FEDE

Luca Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 978 del 03/08/2020

Seduta Num. 32

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi